

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione la ricorrente fa valere i seguenti due motivi:

In primo luogo la sentenza impugnata viola l'articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 305/2011 ⁽³⁾. Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che tali disposizioni conferivano alla Commissione sia la facoltà che l'obbligo di adottare una delle misure richieste dalla Repubblica federale di Germania.

In secondo luogo la sentenza impugnata viola l'articolo 18, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafi 1 e 2 nonché con l'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 305/2011. Il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che tali disposizioni conferivano alla Commissione l'obbligo di esaminare se le norme controverse comprometterebbero il rispetto dei requisiti di base per le opere di costruzione.

⁽¹⁾ GU 2017, L 288, pag. 36.

⁽²⁾ GU 2017, L 288, pag. 39.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU 2011, L 88, pag. 5).

Impugnazione proposta il 18 settembre 2019 dalla VodafoneZiggo Group BV avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 9 luglio 2019, causa T-660/18, VodafoneZiggo Group BV/Commissione

(Causa C-689/19 P)

(2019/C 372/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VodafoneZiggo Group BV (rappresentanti: W. Knibbeler, A.A.J. Pliego Selie, B.A. Verheijen, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare l'ordinanza del Tribunale del 9 luglio 2019, causa T-660/18 (in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»);
- rinviare l'esame della causa al Tribunale;
- riservare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo d'impugnazione: il Tribunale ha commesso errori di diritto per aver dichiarato che la decisione C(2018) 5848 final della Commissione europea (in prosieguo: la «decisione contestata») non produce effetti giuridici vincolanti.

Prima parte del primo motivo: il requisito prescritto alle autorità nazionali di regolamentazione di «tenere il più possibile conto» delle osservazioni della Commissione europea effettuate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE ⁽¹⁾ impone a tali autorità un obbligo giuridicamente vincolante.

Seconda parte del primo motivo: le osservazioni effettuate ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE equivalgono a un'autorizzazione, perché la Commissione europea sceglie in tal modo di chiudere la sua indagine senza fare uso del suo diritto di veto.

Terza parte del primo motivo: la decisione contestata non può essere qualificata come atto preparatorio, perché il procedimento seguito dalla Commissione europea è separato e distinto dal procedimento nazionale.

Quarta parte del primo motivo: il Tribunale, nel dichiarare che il termine «decisione» utilizzato dalla Commissione è «improprio», eccede la sua competenza in materia di sindacato giurisdizionale.

Quinta parte del primo motivo: l'ordinanza impugnata è viziata da assenza di motivazione nell'affermare che l'oggetto della decisione contestata sarebbe «inconferente».

Secondo motivo d'impugnazione: errori di procedura per non aver svolto argomenti atti a inficiare il merito dell'esito del ricorso.

Prima parte del secondo motivo: riguarda l'affermazione che al BEREC non è stata data la possibilità di presentare osservazioni.

Seconda parte del secondo motivo: riguarda l'affermazione che il non aver dato la possibilità di essere ascoltato non può essere sanata con un'altra opportunità di essere ascoltato, non correlata.

Terzo motivo d'impugnazione: errori di diritto in quanto il Tribunale ha dichiarato che i diritti fondamentali del ricorrente non sono stati violati. Il ricorrente gode dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla luce dei quali devono essere interpretati i suoi argomenti e la ricevibilità. Inoltre, il procedimento pregiudiziale non può evitare la violazione.

(¹) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU 2002, L 108, pag. 33).

Impugnazione proposta il 18 settembre 2019 dalla Italmobiliare SpA e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell'11 luglio 2019, causa T-523/15, Italmobiliare SpA e a./Commissione

(Causa C-694/19 P)

(2019/C 372/32)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (rappresentante: F. Moretti, avvocatessa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le Ricorrenti chiedono che la Corte Voglia:

- annullare la Sentenza del Tribunale in tutto o in parte, e conseguentemente annullare o ridurre le sanzioni imposte sulle Ricorrenti, o,
- in subordine, rideterminare le sanzioni nell'esercizio della propria competenza estesa al merito, con ogni conseguenza sulla validità della Decisione.

In ogni caso, con condanna della Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio e del giudizio di primo grado.